

Distinzione del personale marittimo

Il personale marittimo comprende:

- a) la gente di mare;
- b) il personale addetto ai servizi dei porti;
- c) il personale tecnico delle costruzioni navali.

Categorie della gente di mare

La gente di mare si divide in tre categorie:

- 1) personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo;
- 2) personale addetto ai servizi complementari di bordo;
- 3) personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera.

La legge 27 febbraio 1998, n. 30 all'art. 7 stabilisce "1-bis. Il primo e il secondo comma dell'articolo 123 del codice della navigazione sono sostituiti dal seguente: "Il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto stabilisce i requisiti e i limiti delle **abilitazioni della gente di mare** e ne disciplina la necessaria attività di certificazione"

Personale navigante

Stato Maggiore

Sottufficiali

Comuni

Personale di coperta

Personale di macchina

Personale di camera

Personale di cucina

Personale di cambusa

Personale vario per navi passeggeri

- 1) All'organizzazione amministrativa e alla disciplina del personale marittimo provvede l'amministrazione dei trasporti e della navigazione
- 2) La gente di mare è iscritta in matricole
- 3) L'iscrizione è consentita solo dai 15 ai 25 anni ai cittadini italiani
- 4) Sono previsti casi di cancellazione dalla matricola. Caratteristica è la cancellazione per la perdita dell'idoneità fisica per la navigazione. Questo tipo di cancellazione fa perdere la possibilità di lavorare a bordo, ma non è riconosciuta alcuna copertura di invalidità.

Personale previsto dalla STCW

Uff.Nav. navi = o > 500 t.
Com. o 1° Uff. navi = o > 3000
Com. o 1° Uff. navi tra 500 e 3000
Com. o Uff. navi < 500
Com. o Uff. navi < 500 navig. Costiera
Comune in Serv.G. su navi > 500 t.
Uff. M. potenza > 750 kW
D.M. o 1° Uff. M. potenza > 3000kW
D.M. o 1° Uff. M. potenza tra 750 kW e
3000 kW
Comune in Serv.G.M. su navi > 750 kW
Personale Radio abilitato GMDSS
Com. e Uff. e Com. Navi petroliere
Com. e Uff. e Com. navi ro-ro
Personale navi passeggeri.
Personale direttivo (Com.,DM, 1°uff.)
Personale operativo (Uff.Sott. o sott.uf.)
Personale di sostegno (Comuni
dipendenti)

Il "certificato adeguato" è il documento previsto nell'annesso alla Convenzione STCW, rilasciato e convalidato conformemente al regolamento, che abilita il titolare a prestare servizio nella qualifica e svolgere le funzioni corrispondenti al livello di responsabilità menzionate sul certificato medesimo a bordo di una nave del tipo e dalle caratteristiche di tonnellaggio e potenza di propulsione considerati e nel particolare viaggio cui essa e' adibita;».

- a. Validità dei certificati - cinque anni*
- b. I certificati adeguati di cui al comma 1, sono rinnovati dalle autorità marittime di iscrizione del marittimo.*
- c. Condizioni di rinnovo:*
 - 1 . idoneità fisica*
 - 2. addestramenti specifici richiesti*
 - 3. dodici mesi di imbarco nella qualifica negli ultimi 5 anni, ovvero abbia effettuato tre mesi in soprannumero nel grado negli ultimi dodici mesi, ovvero abbia effettuato negli ultimi dodici mesi un esame che comprovi le competenze.*
 - 4. La società armatrice deve attestare gli imbarchi.*
 - 5. Il Consolato all'estero può prorogare i certificati fino al previsto sbarco.*

Abilitazioni di coperta

Allievo Ufficiale di coperta

Ufficiale di navigazione

Ufficiale di navigazione su navi che compiono viaggi costieri

Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT

Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT

Comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT

Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT

Comandante su navi che compiono viaggi costieri

Comune di guardia

Abilitazioni di macchina

Ufficiale di macchina

Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 Kw

Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 Kw

Direttore di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 Kw

Direttore di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 Kw

Comune di guardia in macchina

Gestione del Personale

Allievo Ufficiale coperta

- >Iscrizione nella gente di mare di 1° categoria
- >Aver compiuto 18 anni di età
- >Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo ciclo a indirizzo nautico o marittimo o un diploma di laurea triennale in scienze nautiche ovvero essere in possesso di un titolo di studio diverso da quello ad indirizzo nautico o marittimo, integrato da un modulo di allineamento della durata di 500 ore
- >Corsi di antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, P.S.S.R. e primo soccorso

Ufficiale di navigazione

- >Essere in possesso della qualifica di Allievo Ufficiale di coperta
- >Aver effettuato 12 mesi di navigazione da Allievo Ufficiale su navi di stazza pari o superiore a 500 GT
- >Corsi antincendio di base e avanzato, sopravvivenza e salvataggio, Radar, Radar ARPA, primo soccorso sanitario, P.S.S.R.
- >**Aver sostenuto con esito favorevole un apposito esame, dopo il completamento del periodo di navigazione**

Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza lorda pari o superiore a 3000 GT

- >Essere in possesso dell'abilitazione di ufficiale di navigazione
- >Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo ciclo ad indirizzo nautico o marittimo o di laurea triennale in scienze nautiche
- >Aver effettuato 24 mesi di navigazione in qualità di responsabile di una guardia in navigazione a bordo di navi di stazza pari o superiore a 3000 GT
- >Corsi di Radar Arpa Bridge Team Work – Ricerca e salvataggio e Assistenza medica
- >Aver sostenuto con esito favorevole il previsto esame

1° Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT

- >Abilitazione conseguibile dall'Ufficiale di navigazione che, pur in possesso di tutti gli altri requisiti, abbia effettuato navigazione su navi di stazza inferiore alle 3000 GT ma non alle 500 GT.
- >12 mesi di navigazione

Comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT

- > Essere in possesso del certificato di 1° Ufficiale su navi pari o superiori a 3000 GT
- > Essere in possesso del diploma nautico/marittimo o diploma di laurea triennale in scienze nautiche
- > Aver effettuato 12 mesi di navigazione in qualità di 1° Ufficiale a bordo di navi di stazza lorda pari o superiore a 3000 GT

Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT

- > Aver effettuato 24 mesi di navigazione in qualità di primo Ufficiale su navi di tale dimensione.
Oppure
- > Aver effettuato 6 mesi di navigazione in qualità di 1° Ufficiale su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT.
- > Questa abilitazione permette di ottenere anche quella di 1° Ufficiale di coperta su navi pari o superiori a 3000 GT, senza ulteriori adempimenti o quella di Comandante su navi superiori a 3000 GT se siano maturati 24 mesi di navigazione su navi pari o superiori a 3000 GT di cui 12 da 1° Ufficiale

Gestione del Personale

Ufficiale di navigazione su navi che compiono viaggi costieri

- > Essere iscritti nella gente di mare di 1° categoria
- > Aver compiuto 18 anni
- > Essere in possesso di un titolo conclusivo di un percorso di II ciclo
- > Aver effettuato 36 mesi di navigazione in servizio di coperta
- > Aver superato i corsi di antincendio base ed avanzato, sopravvivenza e salvataggio, radar, radar arpa, primo soccorso sanitario, P.S.S.R. Aver superato apposito esame

Comandante su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri

- > Aver compiuto 20 anni
- > Essere in possesso di abilitazione al servizio radio
- > Aver frequentato il corso di Assistenza medica
- > Aver maturato 12 mesi di navigazione in qualità di 1° Ufficiale

Comune di guardia di coperta

- > Essere iscritto nella gente di mare di 1° categoria
- > Aver 16 anni
- > Essere in regola con l'obbligo scolastico
- > Aver effettuato 6 mesi di navigazione in addestramento risultante dal libretto d'addestramento rilasciato dalla compagnia
- > Essere in possesso del Basic Safety Training
- > Aver superato apposito esame

Gestione del Personale

Allievo Ufficiale macchina

- > Essere iscritto nella gente di mare di 1° categoria
- > Aver compiuto 18 anni
- > Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo ciclo ad indirizzo nautico o marittimo ovvero essere in possesso di un titolo di studio diverso integrato dal modulo di allineamento di 500 ore
- > Corsi antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, primo soccorso sanitario, P.S.S.R.

Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato propulsivo pari o superiore a 3000 Kw

- > Essere in possesso del titolo di Ufficiale di macchina
- > Aver maturato 24 mesi di navigazione con tale qualifica su navi pari o superiori a 3000 Kw
- > Aver sostenuto con esito favorevole il previsto esame

Ufficiale di macchina

- > Aver effettuato 12 mesi di navigazione da Allievo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 750 Kw
- > Corsi antincendio base e avanzato, sopravvivenza e salvataggio, primo soccorso sanitario, P.S.S.R.
- > Aver sostenuto con esito favorevole apposito esame

Primo Ufficiale di macchina su navi aventi apparato motore principale tra 750 e 3000 Kw

- > Aver effettuato 12 mesi di navigazione in qualità di Ufficiale responsabile di una guardia in macchina su navi con apparato propulsivo fino a 3000 Kw
- > Aver superato il previsto esame

Comune di guardia in macchina

- Essere iscritto alla gente di mare di 1° categoria
- Aver compiuto 18 anni di età
- Aver effettuato 6 mesi di navigazione in addestramento
- Corsi Antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, primo soccorso, P.S.S.R.
- Aver superato l'apposito esame

Direttore di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 Kw

>Aver effettuato 30 mesi di navigazione con la qualifica di primo Ufficiale su navi con apparato propulsivo fino a 3000 Kw

Oppure

>Aver effettuato 9 mesi di navigazione in qualità di primo Ufficiale di macchina su navi con apparato propulsivo pari o superiore a 3000 Kw.

>Il Direttore di macchina tra 750 e 3000 Kw potrà acquisire l'abilitazione di Direttore Macchina senza limitazione se avrà maturato 18 mesi di navigazione con tale abilitazione di cui 12 da primo con apparato pari o superiore a 3000 Kw oppure ottenere, senza ulteriori requisiti, quella di Primo Ufficiale di macchina pari o superiore a 3000 Kw



**Manuale di addestramento
a
bordo per Allievi ufficiali di
COPERTA**

**Manuale di addestramento
a
bordo per Allievi ufficiali di
macchina**

**Modello approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti con Decreto Direttoriale del 31 dicembre 2004**

Gestione del Personale

Abilitazione	Attestati da conseguire	ADDESTRAMENTO SPECIFICO	
		TIPOLOGIA DI NAVI	CORSI DI ADDESTRAMENTO RICHIESTI
Comune di coperta	Antincendio base Regola VI/1 Corso di sopravvivenza e salvataggio Regola VI/1 Corso P.S.S.R. Regola VI/I .2 Elementary fist aid D.D. 14/12/2001	GMDSS	Se il marittimo è operatore radio GMDSS Regola IV/1 paragrafo 3 e Regola IV/2
Comune di macchina	Antincendio base Regola VI/1 Corso di sopravvivenza e salvataggio Regola VI/1 Corso P.S.S.R. Regola VI/I .2 Elementary fist aid D.D. 14/12/2001	Navi cisterna adibite al trasporto di prodotti di gas liquefatti	Corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere (Regole II/1 e II/3) Regola V/1.1 Corso di sicurezza per navi gasiere Regola V/1.2
Ufficiale di navigazione	Antincendio base e avanzato Regola VI/1 e VI/3 Corso P.S.S.R. Regola VI/I .2 (se non derogato) Corso di sopravvivenza e salvataggio Regola VI/1 Corso di Primo soccorso (First aid) Regola VI/4 Corso Radar Osservatore Normale Regole II/1 e II/3 Corso di addestramento Radar ad elaborazione automatica dei dati (A.R.P.A.) Regole II/1 e II/3	Navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi	Corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere (Regole II/1 e II/3) Regola V/1.1 Corso di sicurezza per navi petroliere Regola V/1.2
Ufficiale di navigazione su navi che compiono viaggi costieri	Antincendio base e avanzato Regola VI/1 e VI/3 Corso P.S.S.R. Regola VI/I .2 (se non derogato) Corso di sopravvivenza e salvataggio Regola VI/1 Corso di Primo soccorso (First aid) Regola VI/4 Corso Radar Osservatore Normale Regole II/1 e II/3 Corso di addestramento Radar ad elaborazione automatica dei dati (A.R.P.A.) Regole II/1 e II/3	Navi adibite al trasporto di prodotti chimici	Corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere (Regole II/1 e II/3) Regola V/1.1 Corso di sicurezza per navi chimichiere Regola V/1.2
Ufficiale di macchina	Antincendio di base e avanzato Regola VI/1 e VI/3 Corso P.S.S.R. Regola VI/I .2 (se non derogato) Corso di sopravvivenza e salvataggio Regola VI/1 Corso di Primo soccorso (First aid) Regola VI/4	Navi passeggeri di tipo Ro-ro	Corso di addestramento e istituzione per il personale imbarcato su navi passeggeri di tipo Ro-ro - Regola V/2
Primi Ufficiali e Comandanti	Corso di addestramento Radar A.R.P.A. - Bridge Teamwork - ricerca e salvataggio (Regole II/1 e II/3) Medical Care Regola VI/4	Navi passeggeri diverse dal tipo Ro-ro	Corso di addestramento per il personale adibito all'assistenza dei passeggeri sulle navi passeggeri diverse dal tipo Ro-ro Regola V/3
		M.A.M.S.	Corso di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (se addetto ai mezzi di salvataggio)
		M.A.B.E.V.	Corso di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci (se addetto ai mezzi di salvataggio veloci)

Libretto di Navigazione

1. Sulle matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria, oltre alle generalità e al domicilio, al numero progressivo e alla data in cui si opera l'iscrizione, devono annotarsi per ogni iscritto:

- 1) la qualifica all'atto della immatricolazione, i titoli professionali e le abilitazioni ottenute dopo l' immatricolazione;
- 2) le attestazioni di benemerienze civili e militari;
- 3) il cambiamento di domicilio;
- 4) l'iscrizione sulle liste della leva di terra, quando sia iniziato l' anno in cui l' iscritto compie il diciottesimo anno di età;
- 5) l'esito di leva;
- 6) ogni indicazione relativa al servizio militare marittimo;
- 7) l'autorizzazione d'imbarco ottenuta dall'iscritto prossimo alla leva, a norma dell'articolo 240, n. 1;
- 8) il nulla osta al rilascio del passaporto per l'estero, nei casi in cui sia necessario per ragioni di leva o di servizio militare;
- 9) il nulla osta dell'autorità marittima mercantile per l'imbarco su navi di bandiera estera, a norma dell'articolo 237;
- 10) il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, per l'arruolamento dei minori, nei casi in cui è richiesto;
- 11) la prestazione del giuramento da parte dei marittimi che vi sono soggetti;
- 12) i movimenti di imbarco e di sbarco, e i servizi che possono essere riconosciuti utili al conseguimento dei titoli professionali o di altre qualifiche attinenti alla professione marittima, o agli effetti delle leggi sulla previdenza;
- 13) i periodi di inabilità al lavoro marittimo per infortuni e malattie, che danno diritto alle prestazioni di legge;
- 14) l' eventuale possesso del libretto di lavoro a terra;
- 15) le pene disciplinari;
- 16) le condanne per reati marittimi o comuni;
- 17) la cancellazione dalla matricola e i motivi che l'hanno determinata.

2. Oltre a quelle suindicate, si fa pure sulle matricole ogni altra annotazione, che secondo le circostanze sia ritenuta necessaria.

Oltre al libretto di navigazione è opportuno fornirsi di passaporto.

Gestione del Personale

PRIMA CATEGORIA :

Personale addetto ai servizi di coperta, di macchina e, in genere, ai servizi tecnici di bordo:

SERVIZI DI COPERTA :

- Allievo Istituto Nautico (studenti degli Istituti Nautici).
- Allievo Capitano di Lungo Corso (diplomati Nautici - senza limiti di età').
- Medico (autorizzati dal Ministero della Sanità - senza limiti di età).
- Trattorista (patente D/E con dichiarazione di 24 mesi di lavoro - senza limiti di età) .
- Stipettaio (aver lavorato almeno 3 anni presso imprese di costruzioni di mobili - senza limiti di età) .
- Allievo Carpenterie (essere in possesso di idonea documentazione attestante di aver prestato per almeno 12 mesi specifica attività lavorativa presso uno stabilimento di costruzione, riparazione o allestimento di navi o galleggianti; ovvero aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale).
- Carpenterie (diplomati con titolo specifico - senza limiti di età).
- Allievo Ottonaio (essere in possesso di idonea documentazione attestante di aver prestato per almeno 12 mesi attività lavorativa in qualità d'idraulico presso un'impresa, ovvero avere frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale)
- Ottonaio (diplomati con titolo specifico - senza limiti di età).
- Mozzo.

SERVIZI DI MACCHINA :

- Allievo Istituto Nautico (studenti degli Istituti Nautici).
- Allievo Capitano di Macchina (diplomati Nautici - senza limiti d'età).
- Marconista (in possesso d'abilitazione - con limite d'età a 40 anni) .
- Allievo elettricista (aver frequentato con esito favorevole un corso presso un centro di formazione professionale per elettricisti; ovvero aver lavorato almeno 12 mesi presso un'officina o stabilimento elettromeccanico).
- Elettricista (diplomati con titolo specifico oppure quattro anni di servizio in stabilimento elettrotecnico con la qualifica di elettricista - senza limiti di età).
- Giovanotto Elettricista (attestato corso formazione professionale, oppure 12 mesi presso officine elettromeccaniche - senza limiti di età).
- Allievo operaio meccanico (aver frequentato con esito favorevole un corso presso un centro di formazione professionale per meccanici, ovvero aver lavorato almeno 12 mesi presso un'officina o stabilimento meccanico).
- Operaio Meccanico (diplomati con titolo specifico oppure con qualifica d'operaio specializzato con almeno 12 mesi di servizio con tale qualifica - senza limiti d'età).
- Allievo operaio motorista (aver frequentato con esito favorevole un corso presso un centro di formazione professionale per motoristi; ovvero aver lavorato almeno 12 mesi presso un'officina o stabilimento meccanico).
- Operaio Motorista (diplomati con titolo specifico - senza limiti d'età).
- Allievo frigorista (aver frequentato con esito favorevole un corso presso un centro di formazione professionale per frigoristi; ovvero dimostrare con idonea documentazione, rilasciata da un precedente datore di lavoro, di aver nozioni d'impianti frigoriferi o di impianti di condizionamento d'aria).
- Frigorista (diplomati con titolo specifico oppure aver lavorato almeno quattro anni con la qualifica d'operaio frigorista presso stabilimento di produzione o di riparazione d'impianti- senza limiti d'età).
- Giovanotto Frigorista (attestato corso per frigoristi ovvero dichiarazione datore di lavoro - senza limiti d'età) .
- Giovanotto di Macchina (aver compiuto 18 anni).

SERVIZI POLIVALENTI :

- Allievo Comune Polivalente (Aver compiuto 18 anni d'età, essere diplomati nautici di coperta e macchine ed esser in possesso del libretto sanitario qualora adibito a servizi di cucina o di mensa).
- Allievo Operaio Polivalente (Aver compiuto 18 anni d'età ed aver conseguito il diploma dell'istituto professionale di stato per le attività marinare, sezione macchina).

Gestione del Personale

SECONDA CATEGORIA:

Personale addetto ai servizi vari:

- Allievo Tipografo (Aver 18 anni d'età, essere in possesso di certificato d'idoneità professionale ed aver prestato per almeno 12 mesi attività lavorativa presso una tipografia, ovvero aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale).
- Tipografo (Aver 18 anni d'età, essere in possesso di certificato d'idoneità professionale ed aver prestato per almeno 12 mesi attività lavorativa presso una tipografia).
- Operatore Cinematografico (Aver 18 anni d'età, essere in possesso di attestato d'idoneità professionale) .
- Allievo Assistente d'Ufficio (essere in possesso della licenza di scuola media inferiore ed avere una discreta conoscenza di una lingua estera).
- Assistente d'Ufficio (essere in possesso della licenza di scuola media inferiore ed avere lavorato per almeno due anni presso un ufficio specializzato nel settore turistico ed avere una buona conoscenza di almeno una lingua straniera; oppure aver conseguito la licenza di segretario d'azienda o l'abilitazione di segretario di amministrazione o il diploma di scuola superiore).
- Allieva Hostess (essere in possesso di diploma di scuola media superiore) .
- Hostess (diplomati con titolo specifico o simile - con limite d'età a 35 anni) .
- Orchestrale (diplomati con titolo specifico - senza limiti d'età).
- Sacerdote (senza limiti d'età).

Allievi comuni alberghieri:

- Piccolo di Camera (da 15 anni d'età).
- Allievo Comune di Camera (avere 18 anni d'età ed essere in possesso di diploma alberghiero o attestato di frequenza ad un istituto professionale alberghiero).
- Allievo Commissario (essere in possesso di diploma alberghiero e d'attestato di frequenza ad un istituto professionale alberghiero).
- Commissario di Bordo (diplomati - senza limiti d'età).

Personale sanitario:

- Infermiere (essere in possesso della relativa abilitazione ai sensi della legge sanitaria) .

Gestione del Personale

Personale di camera:

- Maggiordomo d'hotel (aver svolto per almeno 48 mesi servizio come maggiordomo in alberghi di lusso o di prima categoria).
- Bambinaia (licenza media inferiore - aver compiuto 18 anni).

Personale di cucina e famiglia:

- Piccolo di Cucina (essere in possesso di libretto sanitario).
- Allievo Cambusiere (licenza di scuola media inferiore).
- Allievo Cuoco (aver compiuto 18 anni d'età ed essere in possesso di diploma alberghiero o di avere la licenza di scuola media con almeno 6 mesi di esperienza di lavoro a bordo nella categoria iniziale di Piccolo di Cucina o Garzone di Cucina).
- Capo Cuoco Chef (dimostrare di aver esercitato le mansioni di capo cuoco in grandi alberghi).
- Garzone Pasticcere (essere in possesso di un certificato comprovante l'esercizio delle mansioni di garzone pasticcere a terra).
- Allievo Pasticcere – Allievo Panettiere (essere in possesso di diploma alberghiero o d'attestato di frequenza ad un istituto professionale alberghiero).
- Pasticcere (essere in possesso di un certificato comprovante l'esercizio delle mansioni di pasticcere a terra).
- Capo Pasticcere (dimostrare di aver svolto le mansioni di pasticcere in grandi alberghi).
- Garzone Panettiere (essere in possesso di un certificato comprovante l'esercizio delle mansioni di garzone panettiere a terra).
- Panettiere (Aver compiuto 18 anni d'età ed essere in possesso di un certificato comprovante l'esercizio delle mansioni di panettiere a terra).
- Allievo Macellaio (Essere in possesso del libretto sanitario).
- Garzone Macellaio (Certificato attestante 12 mesi d'attività lavorativa presso una macelleria con mansioni di garzone macellaio).
- Macellaio (Certificato attestante la specifica capacità professionale).
- Garzone Lavandaio (Possedere un certificato di capacità professionale).
- Lavandaio / Stiratore (Aver compiuto 18 anni d'età ed essere in possesso d'attestato di capacità professionale rilasciato da un precedente datore di lavoro).



Art. III

1. Ogni Stato Membro deve verificare se le disposizioni delle sue leggi rispettino, nel contesto della presente Convenzione, i diritti fondamentali seguenti:

- a) la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
- b) l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;
- c) l'effettiva abolizione del lavoro minorile; e
- d) l'eliminazione della discriminazione nel campo del lavoro e dell'occupazione

Diritti in materia d'impiego e diritti sociali dei marittimi

Art. IV

1. Ogni marittimo ha diritto a un posto di lavoro sicuro e garantito nel quale siano rispettate le norme di sicurezza.
2. Ogni marittimo ha diritto a eque condizioni di lavoro.
3. Ogni marittimo ha diritto a dignitose condizioni di lavoro e di vita a bordo della nave.
4. Ogni marittimo ha diritto alla protezione della salute, a cure mediche, a misure di assistenza sociale ed altre forme di protezione sociale.
5. Ogni Stato Membro deve garantire, nei limiti della sua giurisdizione, che i diritti in materia d'occupazione e i diritti sociali dei marittimi, come enunciati nei paragrafi precedenti, siano pienamente rispettati in conformità alle prescrizioni della presente Convenzione. Salvo disposizione contraria di questa, il rispetto di questi diritti può essere assicurato dalla legislazione nazionale, dai contratti collettivi applicabili, dalla pratica o da altre misure.

Le disposizioni dei Regolamenti e del Codice sono raggruppate sotto i cinque Titoli seguenti:

Titolo 1: Prescrizioni minime per il lavoro dei marittimi a bordo di una nave

Titolo 2: Condizioni di impiego.


Titolo 3: Alloggi, strutture ricreative, vitto e servizio di catering

Titolo 4: Tutela della salute, assistenza medica, assistenza sociale e protezione della sicurezza sociale

Titolo 5: Adempimento e applicazione delle disposizioni.

MLC Maritime Labour Convention, 2006

- 1) L'età minima per imbarcare della Convenzione è di 16 anni.
- 2) Il lavoro notturno dei marittimi di età inferiore a 18 anni deve essere vietato
- 3) Nessun marittimo deve lavorare a bordo di una nave se non abbia prodotto un certificato medico attestante che egli sia idoneo dal punto di vista medico a svolgere le sue mansioni.
- 4) Per lavorare a bordo di una nave, un marittimo deve avere seguito una formazione professionale, essere titolare di un certificato di idoneità o essere qualificato ad altro titolo per assolvere le sue mansioni.
- 5) Tutti i marittimi devono potere avere accesso ad un sistema efficiente, adeguato e efficiente per trovare impiego a bordo di una nave senza spese a carico del marittimo.



1. Ogni Stato Membro deve adottare leggi o regolamenti che esigano che le navi battenti la sua bandiera rispettino le seguenti prescrizioni:
 - a) i marittimi che lavorano a bordo delle navi battenti la sua bandiera devono essere in possesso di un contratto di arruolamento dei marittimi firmato sia dal marittimo che dall'armatore o dal suo rappresentante oppure, quando essi non sono arruolati, di un documento **che attesti l'esistenza di accordi contrattuali o assimilabili**, il quale garantisca loro condizioni di lavoro e di vita dignitose a bordo della, come **prescritto dalla presente Convenzione**;
 - b) i marittimi che sottoscrivono un **contratto di arruolamento dei marittimi devono avere la possibilità** di esaminare il contratto prima di firmarlo e di chiedere consiglio prima **di firmarlo, come pure di disporre di altre facilitazioni atte a garantire** che essi concludano il contratto liberamente essendo debitamente **informati dei loro diritti e delle loro responsabilità**;
 - c) l'armatore ed il marittimo interessato **devono detenere ognuno un originale firmato del contratto di arruolamento** dei marittimi;
 - d) devono essere adottate misure atte a **garantire che informazioni chiare sulle condizioni del loro arruolamento** possa essere facilmente ottenuta a bordo dai marittimi, incluso il comandante della nave, e che tali informazioni, compresa una copia del contratto di arruolamento dei marittimi, sia inoltre accessibile per l'esame dei funzionari dell'autorità competente, inclusi quelli dei porti in cui deve farsi scalo; e
 - e) ogni marittimo deve ricevere un documento contenente i suoi stati di servizio a bordo della nave.
2. Quando il contratto di arruolamento dei marittimi è costituito completamente o parzialmente da un accordo di contrattazione collettiva, una copia di tale contratto collettivo dev'essere tenuta a disposizione a bordo. Quando il contratto di arruolamento dei marittimi e ogni altro accordo di contrattazione collettiva applicabile non sono in lingua Inglese, i seguenti documenti devono essere disponibili anche in lingua Inglese, fatta eccezione per le navi impiegate soltanto in viaggi nazionali:
 - a) una copia di un contratto tipo;
 - b) le parti dell'accordo di contrattazione collettiva che sono soggette ad ispezione da parte dello Stato del porto secondo quanto previsto dal Regolamento 5.2 della presente Convenzione.

MLC Maritime Labour Convention, 2006

1. Tutti i marittimi devono essere retribuiti per il loro lavoro regolarmente ed a saldo in conformità con i loro contratti di arruolamento.
 - a) ai fini del calcolo del salario, le normali ore di lavoro in mare e in porto non dovrebbe eccedere le otto ore giornaliere;
 - b) ai fini del calcolo del ore di lavoro straordinario, il numero di ore normali settimanali coperte dalla salario base o dai salari dovrebbe essere fissata dalle leggi o dai regolamenti nazionali, se non determinata dai contratti collettivi, ma non dovrebbe eccedere le 48 ore a settimana; i contratti collettivi possono provvedere ad un trattamento diverso ma non meno favorevole;

Il principio di uguaglianza della remunerazione per un lavoro di uguale importanza dovrebbe trovare applicazione per tutti i marittimi impiegati sulla stessa nave, senza discriminazione basata sulla razza, il colore, il sesso, la religione, l'opinione politica, la discendenza nazionale o l'origine sociale;

I limiti delle ore di lavoro e di riposo sono stabiliti come segue:

a) il numero massimo di ore di lavoro non deve eccedere:

- i) 14 ore in un periodo di 24 ore; e
- ii) 72 ore in un periodo di sette giorni;

oppure

b) il numero minimo di ore di riposo non deve essere inferiore a:

- i) 10 ore per ogni periodo di 24 ore; e
- ii) 77 ore per ogni periodo di sette giorni.



1. Ogni Stato Membro deve esigere che ai marittimi arruolati sulle navi battenti la sua bandiera sia concesso un annuale periodo di ferie retribuite, nelle condizioni appropriate, conformemente alle previsioni del Codice.
2. Ai marittimi devono essere accordati permessi per scendere a terra a beneficio della loro salute ed il loro benessere, che siano compatibili con le esigenze operative delle loro funzioni.


I marittimi hanno diritto ad essere rimpatriati senza spese a loro carico nelle circostanze ed alle condizioni specificate nel Codice

MLC Maritime Labour Convention, 2006

I marittimi hanno diritto ad un adeguato indennizzo in caso di lesione, danno o disoccupazione derivante da perdita o affondamento della nave.

Ogni Stato Membro deve esigere che tutte le navi battenti la sua bandiera siano dotate un numero di marittimi impiegati a bordo sufficiente a garantire che le navi siano gestite con prudenza, efficienza e con il dovuto riguardo alla sicurezza in tutte le circostanze, tenendo conto delle preoccupazioni concernenti la stanchezza del marittimo e la natura e le condizioni particolari del viaggio.

Ogni Stato Membro deve garantire che le navi battenti la sua bandiera offrano e mantengano alloggi e strutture ricreative adeguati per i marittimi che lavorano o vivono a bordo, o entrambe le cose, adatte alla promozione della loro salute e del loro benessere.



- 1) Il sistema di aerazione delle cabine e delle sale mensa dovrebbe essere regolabile in modo da mantenere l'aria in una condizione soddisfacente e di garantire un sufficiente ricambio dell'aria in ogni condizione di tempo e di clima.
- 2) Il sistema di riscaldamento degli alloggi del marittimo dovrebbe essere in funzione durante tutto il tempo in cui i marittimi vivono o lavorano a bordo, nonché quando le condizioni lo richiedano.
- 3) Tutte le navi dovrebbero essere fornite di un impianto che permetta di illuminare mediante luce elettrica l'alloggio del marittimo. Se non vi sono a bordo due fonti di elettricità indipendenti per l'illuminazione, dovrebbe essere fornita illuminazione addizionale mediante lampade o mezzi di illuminazione per uso di emergenza di modello adeguato.
- 4) Le cuccette dovrebbero essere adeguatamente sistemate a bordo, in modo da assicurare il maggior comfort possibile al marittimo ed a qualunque partner che possa eventualmente accompagnarlo.
- 5) I locali mensa possono essere o comuni o separati. La decisione a riguardo dovrebbe essere presa previa consultazione con i rappresentanti degli armatori e dei marittimi e soggetta all'approvazione dell'autorità competente. Dovrebbe tenersi conto di fattori quali la dimensione della nave e le differenti esigenze culturali, religiose e sociali dei marittimi.
- 6) L'infermeria dovrebbe essere progettata in modo da facilitare i consulti e la prestazione del primo soccorso medico e contribuire a prevenire la diffusione di malattie contagiose.
- 7) Quanto serve per un letto pulito e gli utensili da tavola dovrebbero essere forniti dall'armatore ad ogni marittimo per l'uso a bordo durante il servizio sulla nave, e dovrebbero essere restituiti al momento specificato dal capitano e al completamento del servizio sulla nave;
 - a) la biancheria e le coperte da letto dovrebbero essere di buona qualità. I piatti, le tazze e gli altri utensili da tavola dovrebbero essere di materiale approvato che possa essere pulito facilmente; e
 - b) asciugamani, sapone e carta igienica dovrebbero essere forniti dall'armatore a tutti i marittimi.

MLC Maritime Labour Convention, 2006

Ogni Stato Membro deve assicurare che le navi battenti la sua bandiera trasportino a bordo e servano prodotti alimentari ed acqua potabile di buona qualità, il cui valore nutrizionale e la quantità soddisfino adeguatamente le esigenze delle persone a bordo, tenendo conto delle diverse appartenenze culturali e religiose.

Ogni Stato Membro deve garantire che tutti i marittimi che lavorano sulle navi battenti la sua bandiera siano protetti da adeguate misure per la tutela della loro salute e che abbiano accesso a sollecita e adeguata assistenza medica durante la durata del loro servizio a bordo.

Ogni Stato Membro deve adottare leggi e regolamenti che dispongano che gli armatori delle navi battenti la sua bandiera siano responsabili della tutela della salute e dell'assistenza medica di tutti i marittimi che lavorano a bordo di queste navi, conformemente alle seguenti norme minime:

Ogni Stato Membro deve garantire che i marittimi che lavorano a bordo delle navi battenti la sua bandiera beneficino di un sistema di tutela della salute sul lavoro e che possano vivere, lavorare e formarsi a bordo delle navi in un ambiente sicuro ed sano.

L'autorità competente, insieme agli enti internazionali competenti e ai rappresentanti delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate, tenendo conto, ove appropriato, delle relative norme internazionali, dovrebbe esaminare continuamente la questione del rumore a bordo delle navi con l'obiettivo di migliorare la tutela dei marittimi, per quanto possibile, dagli effetti nocivo dell'esposizione al rumore.

L'autorità competente, insieme ai competenti enti internazionali e con i rappresentanti delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate, e tenendo conto, ove appropriato, delle norme internazionali pertinenti, dovrebbe esaminare in maniera continua il problema delle vibrazioni a bordo delle navi con l'obiettivo di migliorare, per quanto possibile, la protezione dei marittimi dagli effetti nocivi di tali vibrazioni.



MLC Maritime Labour Convention, 2006

1. Ogni Stato Membro deve esigere che a bordo delle navi battenti la sua bandiera esistano procedure che permettano una giusta, efficace e rapida trattazione dei reclami presentati dai marittimi che adducano una violazione delle prescrizioni della presente Convenzione, inclusi i diritti dei marittimi.
2. Ogni Stato Membro deve proibire e sanzionare ogni genere di vittimizzazione dei marittimi per la presentazione di un reclamo.
3. Le disposizioni del presente Regolamento e delle sanzioni connesse del Codice non pregiudicano i diritti dei marittimi di chiedere un indennizzo mediante qualsiasi mezzo legale considerato adeguato dal marittimo.

Ogni Stato Membro deve procedere ad un'inchiesta ufficiale su ogni sinistro marittimo grave, causa di infortuni oppure di perdita della vita che coinvolga una nave battente la sua bandiera. La relazione finale di tale inchiesta deve essere normalmente resa pubblica.

Ogni nave straniera, che faccia scalo, nel corso della regolare rotta della sua attività commerciale o per ragioni operative, in un porto di uno Stato Membro, può essere soggetta ad ispezione, conformemente al paragrafo 4 dell'Articolo V, allo scopo di verificare la conformità con le prescrizioni della presente Convenzione, inclusi i diritti dei marittimi, relativi alle condizioni di lavoro e di vita dei marittimi a bordo della nave.

I servizi privati di reclutamento e collocamento dei marittimi istituiti sul territorio degli Stati Membri ed i servizi che forniscono il servizio di un marittimo per un armatore, dovunque localizzati, dovrebbero essere obbligati ad impegnarsi ad garantire il rispetto da parte degli armatori delle condizioni dei contratti di arruolamento dei marittimi conclusi con i marittimi.




Contratti di Lavoro

I Contratti collettivi nazionali di lavoro vengono concordati tra i Rappresentanti degli Armatori ed i Sindacati

Di seguito un elenco dei vari contratti nazionali.

Aliscafi e Natanti Veloci Passeggeri
Bare Boat Carico e Passeggeri - Eq. Italiano
Bare Boat Navi Crociera - Equip. Italiano
Bare Boat Navi Crociera - Equip. Straniero
Cap. Lungo Corso Armamento Libero
Cap. Macchina e Lungo Corso Navi speciali
Equipaggi Navi Locali Caremar, Saremar
Medici di Bordo
Navi da Carico > 500 Tsl
Navi da Carico da 151 a 3000 Tsl o 4000 Tsl
Navi da Crociera
Navi sino a 151 Tsl Armamento Privato
Navi Speciali Armatore Italiano
Navi Speciali Armatore Straniero
Personale Imbarcato su Rimorchiatori
Stato Maggiore Navi Locali
Stato Maggiore Società ex P.I.N.
Uffici Società Servizi Locali
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i
Marittimi imbarcati su unità da diporto destinate a
scopi commerciali
Contratto di lavoro Comandanti e D.M.
Contratto collettivo nazionale di lavoro per
l'imbarco degli equipaggi degli aliscafi e dei natanti
veloci per trasporto passeggeri



Contratto IBF (International Bargaining Forum)

Visita medica preliminare.

- 1) Rescissione del contratto entro le prime sei settimane.
- 2) I marittimi mai devono essere coinvolti nella movimentazione del carico
- 3) Straordinario normale nei giorni lavorativi, doppio nei festivi
Orario Lavorativo 8 ore giornalieri dal Lunedì al venerdì, quattro ore il sabato. In emergenza non conta lo straordinario
- 4) Se un festivo capita di sabato o domenica il giorno successivo è considerato festivo
- 5) **Devono essere assicurate** al marittimo dieci ore di riposo **quotidiano e 77 settimanali**. Sei ore di riposo consecutive al massimo **intervallo di 14 ore**. Questi tempi non vanno applicati in emergenza.
- 6) **Lo stipendio è pagato ogni** mese di 30 giorni.
- 7) **Le guardie devono essere** organizzate in tre turni
- 8) **Il Comandante ed il Direttore** di Macchina non fanno guardia
- 9) **A bordo può essere impiegato** personale tecnico temporaneo che **però non deve sostituire i marittimi**
- 10) Se manca qualche membro dell'equipaggio, la sua paga è divisa tra il personale della sezione
- 11) Il Marittimo può rifiutare di fare viaggi in zone di guerra. In caso di accettazione la paga è raddoppiata come le indennità di infortunio e morte.
- 12) In caso di perdita del corredo per avvenimenti accidentali, la Società remunera il marittimo

Contratto IBF (International Bargaining Forum)

16) L'armatore può concludere il contratto con un mese di preavviso, se il marittimo non è in grado di assolvere ai suoi compiti ed in caso di perdita parziale o totale della nave, per soste superiori ad un mese ed in caso di vendita della nave.

17) Il Marittimo può interrompere il contratto per giustificati motivi, per gravi fatti di famiglia o della persona segnalata dal marittimo come compagna. Nel caso di imbarco a viaggio e la Compagnia cambia le destinazioni. Se a visite previste dalle convenzioni internazionali è trovata sub-standard. Se la nave è bloccata più di trenta giorni. Se la compagnia non rispetta il contratto.

In questi casi al marittimo spettano due mesi di paga supplementari.

18) Nel caso di trasbordo su navi della stessa compagnia le spese sono a carico della società.


19) Il rimpatrio deve essere sempre effettuato in caso di ragionevole richiesta del marittimo.

20) In caso di rimpatrio fino alla destinazione il marittimo ha diritto alla paga, alle spese di viaggio, vitto e alloggio ed al trasporto del bagaglio.

21) In caso di sbarco per colpe gravi del marittimo, a questi vengono trattenute tutte le spese di viaggio.

22) Il Marittimo può rifiutarsi di partire se la nave è in qualsiasi modo fuorilegge, se ha forti recriminazioni verso la compagnia o se la nave dirige in zone di guerra.

23) La compagnia si deve far carico della salute del marittimo assicurando a sue spese visite mediche, ospedalizzazioni e rimpatrio. La compagnia si fa carico delle spese mediche fin a 130 giorni dopo il rientro.



Contratto IBF (International Bargaining Forum)

- 24) In caso di infortunio che richiede prolungate assistenze mediche la compagnia deve farsi carico delle spese fin a che un consulto medico di ambo le parti definisce il caso.
- 25) La paga in malattia prevede la quota dello straordinario garantito.
- 26) La copertura della malattia non deve superare i 130 giorni
- 27) In caso di gravidanza a bordo, deve essere avvertito il Comandante e la compagnia deve rimpatriare la gestante entro la 26° settimana di gestazione. Se la nave ha un impiego pericoloso la gestante deve essere subito rimpatriata. Dopo il parto la puerpera ha diritto a reimbarcare entro i successivi tre anni se si creano le vacanze. La gestante ha diritto a 100 giorni di paga.
- 28) In caso di disabilità totale o parziale permanente al marittimo è riconosciuto un compenso secondo tabella concordata.
- 29) In caso di morte l'indennità è riconosciuta alla persona beneficiante ed ad un massimo di quattro figli fino all'età di 18 anni.
- 30) La compagnia assicura vitto, alloggio, materassi, sale di ricreazione e servizi di mensa come previsto dalla Convenzione
- 31) La compagnia deve fornire tutto il materiale di protezione previsto dalle convenzioni, in relazione al compito di bordo.
- 32) I marittimi devono essere istruiti su tutti i pericoli inerenti il loro lavoro.
- 33) La compagnia in accordo con l'ISM code deve nominare un ispettore a terra, un Ufficiale alla sicurezza e consentire l'elezione di un membro dell'equipaggio per i controlli relativi alla sicurezza del lavoro.
- 34) La Compagnia si trattiene i contributi sindacali e versa i contributi per il fondo di solidarietà ai sindacati.



Contratto IBF (International Bargaining Forum)

35)La compagnia deve contrastare ogni forma di bullismo, prepotenza o pressioni sessuali a bordo della nave.

36)La compagnia si impegna a non richiedere ai marittimi impegni che non sono previsti dal contratto.

37)La compagnia paga \$ 10 al sindacato per ogni marittimo imbarcato ogni mese d'imbarco.

38)Il periodo d'imbarco è di nove mesi con un margine di un mese in più o meno a seconda le situazioni.

39)Le festività sono contrattate, **ma non devono eccedere il numero** di 9

40)Le paghe sono concordate **con i sindacati.**


41)Lo straordinario per i graduati **non può essere inferiore a 85** ore mensili per chi compie 44 ore di lavoro normale settimanale **e non deve superare le 103** ore per chi gode di una settimana lavorativa normale di 40 ore.

42)Per gli ufficiali valgono le **stesse regole. Comunque possono** essere contrattate forme diverse.

43)La liquidazione prevede otto **giorni di paga per ogni mese imbarcato** o pro rata.

44)Il massimo rimborso per la perdita di effetti personali è di \$ 3000.

45)Accordi locali possono prevedere assistenza dentistica ed assistenza sociale o medica per i familiari.



ITF Standard Agreement

Wagescale (Effective 1 January 2008)

No	Rank or Rating	Basic monthly pay (US\$)	Weekdays 1/136th of monthly	Sats, Sun and Public Hol 1/76th of monthly	Cash Compensation for unclaimed annual leave (per day) 1/26th of monthly
1	Master	4430	32.8	59.1	177
2	Ch. Eng	4027	29.8	53.7	161
3	Ch. Off	2880	21.2	38.1	114
4	1st Eng	2880	21.2	38.1	114
5	2nd Off	2281	17.0	30.5	92
6	2nd Eng	2281	17.0	30.5	92
7	RO	2281	17.0	30.5	92
8	Elect Eng	2281	17.0	30.5	92
9	Chief Stew	2281	17.0	30.5	92
10	3rd Off	2208	16.4	29.4	88
11	3rd Eng	2208	16.4	29.4	88
12	Electrician	1870	14.6	26.3	79
13	Bosun	1489	10.9	19.6	59
14	Carpenter	1489	10.9	19.6	59
15	Fitter/Repairer	1489	10.9	19.6	59
16	Chief Cook	1489	10.9	19.6	59
17	Donkeyman	1489	10.9	19.6	59
19	Pumpman	1489	10.9	19.6	59
23	AB	1315	9.7	17.5	53
24	Fireman/motorman	1315	9.7	17.5	53
25	Oiler/Greaser	1315	9.7	17.5	53
26	Steward	1315	9.7	17.5	53
27	2nd Cook	1120	8.3	14.9	45
28	Messroom Steward	1120	8.3	14.9	45
29	O/S	878	7.2	13.0	39
30	Wiper	878	7.2	13.0	39
31	Deck Boy	788	5.8	10.5	32
32	Catering Boy	788	5.8	10.5	32

ITF Uniform TCC Agreement

Wagescale (Effective 1 January 2008)

			40	103	1.25	7	18	
		Difference	Basic	Overtime	Overtime rate	Leave	Leave Sub	Total
1	Master	3.309	2841	1962	19.05	616	126	6346
2	Ch. Eng	3.002	2401	1783	17.31	560	126	4871
3	Ch. Off	2.176	1706	1266	12.30	398	126	3486
4	1st Eng	2.176	1706	1266	12.30	398	126	3486
5	2nd Off	1.742	1388	1015	9.85	319	126	2826
6	2nd Eng	1.742	1388	1015	9.85	319	126	2826
7	RO	1.742	1388	1015	9.85	319	126	2826
8	Elect Eng	1.742	1388	1015	9.85	319	126	2826
9	Chief Stew	1.742	1388	1015	9.85	319	126	2826
10	3rd Off	1.679	1318	978	9.49	307	126	2727
11	3rd Eng	1.679	1318	978	9.49	307	126	2727
12	Electrician	1.490	1174	872	8.47	274	126	2448
13	Bosun	1.117	878	651	6.32	204	126	1867
14	Carpenter	1.117	878	651	6.32	204	126	1867
	Fitter/Repairer							
15	Repairer	1.117	878	651	6.32	204	126	1867
16	Chief Cook	1.117	878	651	6.32	204	126	1867
17	Donkeyman	1.117	878	651	6.32	204	126	1867
19	Pumpman	1.117	878	651	6.32	204	126	1867
23	AB	1	784	582	5.65	183	126	1876
	Fireman/motorman							
24	motorman	1	784	582	5.65	183	126	1876
	Oiler/Greaser							
25	Greaser	1	784	582	5.65	183	126	1876
26	Steward	1	784	582	5.65	183	126	1876
27	2nd Cook	0.062	888	496	4.82	156	126	1448
	Messroom							
28	Steward	0.062	888	496	4.82	156	126	1448
29	O/S	0.744	688	433	4.20	136	126	1278
30	Wiper	0.744	688	433	4.20	136	126	1278
31	Deck Boy	0.699	470	349	3.39	110	126	1066
	Catering							
32	Boy	0.699	470	349	3.39	110	126	1066

Sicurezza del lavoro - Legge 271/99

Destinatari delle norme

- Armatore
- Comandante
- L'appaltatore di servizi a bordo
- I lavoratori di bordo
- Il responsabile dei servizi di prevenzione e protezione
- Il personale addetto al servizio di prevenzione e protezione
- Il rappresentante alla sicurezza eletto dai marittimi.
- Il medico competente e sorvegliante



I Documenti

- Piano di Sicurezza (*Progetto dettagliato dell'unità - Specifica tecnica dell'unità - Relazione tecnica*) Art. 6, comma 1
- Manuali Operativi - Art. 5 comma 5/l
- Registro degli Infortuni - Art. 6 comma 5/m
- Manuale di Gestione per la sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo - Art. 17
- Verbali delle Riunioni periodiche di prevenzione e protezione - Art. 14
- Verbali delle visite - Art. 18 comma 3
- Guida pratica per l'assistenza ed il pronto soccorso - Art. 24
- Certificazioni relative alla formazione del Personale - Art. 27 comma 6
- **Certificato di Sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo** - Art. 33
- Certificati di conformità dei mezzi e sistemi di sicurezza utilizzati a bordo - Art. 42 comma 1/a
- Dichiarazioni sul personale addetto al servizio di protezione e sicurezza e loro curriculum professionale - Art. 12 comma 4
- Consegne del Comandante - art. 7 comma 1/a
- Tabella con l'organizzazione dei servizi di bordo - Art. 11 comma 9
- Copia del Contratto Collettivo - Art. 11 comma 10

Finalità

- Valutazione, riduzione ed eliminazione dei rischi per la salute e la sicurezza dell'ambiente e delle attività lavorative.
- Programmazione della prevenzione.
- Informazione formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori sulla prevenzione.
- Istruzione per i lavoratori adeguate alle loro attività lavorativa.

Autorità di riferimento

- Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
- Ministero del lavoro
- Ministero della Sanità
- Autorità Marittima
- Sanità Marittima
- Istituto di Previdenza
- IPSEMA
- Comitato tecnico - art. 30
- Commissione consultiva - art. 30
- Commissione territoriale - art. 31

Sanzioni

Per l'armatore:

- arresto da tre a sei mesi o ammenda da tre a otto milioni per la violazione degli articoli 6 commi 1,2,3,5/a (*Piano di sicurezza e designazione responsabile prevenzione*)- art. 23 comma 3 (*provvedimenti a seguito indicazioni medico*) - art. 24 comma 1 (*Fornitura cassetta medicinali*)- art. 27 commi 2,3 e 4 (*Formazione del personale*).
- con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione dell'art. 14 (*Riunione annuale*).

Per il Comandante:

- arresto da tre a sei mesi o ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'art. 22 (*Sostituzione dotazioni deteriorate*) comma 2 e 24 (*Disponibilità e custodia materiale sanitario*) comma 2 .
- arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per violazione all'art. 7 comma 1/a (*emettere procedure ed istruzioni relative alla sicurezza*) 1/b (*segnalare le deficienze all'armatore*) 1/d (*designare i marittimi destinati alla sicurezza*) 1/e (*informare l'armatore di eventi rischiosi ed incidenti*).


Per l'armatore ed il Comandante:

- arresto da due a quattro mesi o ammenda da un milione a cinque milioni per la violazione dell'art. 6 comma 5/f (*limitare al minimo i lavoratori esposti agli agenti tossici e nocivi*) 5/g (*fornire dispositivi individuali di sicurezza*) 5/i (*fornire i manuali operativi*) 5/n (*garantire le condizioni di efficienza dell'ambiente di lavoro*) 5/q (*attuare misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi*) art. 16 comma 4 (*preparazione del rappresentante della sicurezza*) art. 22 comma 1 (*modifiche dopo le visite*)

- con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a cinque milioni per la violazione dell'art. 6 comma 5/b (*designare il personale addetto alla prevenzione*) 5/c (*designare il medico competente*) 5/d (*organizzare il lavoro con il minimo dei rischi*) 5/e (*informare ed addestrare i marittimi*) 5/h (*informare i marittimi sull'emergenza*) 5/l (*richiedere l'osservanza delle norme di igiene e sicurezza da parte dei marittimi*) 5/o (*permettere ai marittimi, tramite il rappresentante alla sicurezza, la verifica dell'applicazione delle norme di prevenzione e sicurezza*) 5/p (*mettere a disposizione dei marittimi tutta la normativa, la documentazione, il manuale, la guida e le procedure di sicurezza*) art. 12 comma 7 (*fornire informazioni al servizio di prevenzione*) art. 27 comma 1 (*informazione ai marittimi*)
- sanzione amministrativa da un milione a sei milioni per la violazione dell'art. 6 comma 5/m (*allontanamento del marittimo da rischi inerenti la sua persona*)

Per i lavoratori

- arresto fino ad un mese o ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per violazione art. 8 (*obblighi del lavoratore*)



Sicurezza del lavoro - Legge 271/99

Per il medico

- arresto fino a due mesi o ammenda da lire un milione a sei milioni per violazione dell'art. 23 comma 1/b (*Accertamenti e giudizi sanitari*) 1/c (*cartelle sanitarie*) 1/g (*visite a bordo due volte l'anno*)
- arresto fino ad un mese o ammenda da cinquecentomila a tre milioni per violazione art. 23 comma 1/d (*fornire informazione ai marittimi sugli accertamenti sanitari*) 1/e (*rilascio copia accertamenti*) 1/f (*comunicare risultati collettivi accertamenti in riunione*) 1/h (*visite richieste dai lavoratori*) comma 3 (*informare l'armatore delle idoneità*)

Per l'appaltatore

- arresto da tre a sei mesi o ammenda da tre a otto milioni per violazione dell'art. 10 comma 2 (*coordinare e cooperare nell'attuazione della prevenzione*)
- arresto da due a quattro mesi per violazione art. 10 comma 1 (*verifica idoneità tecnica impresa e lavoratori*) comma 3 (*rischi specifici*).

Visite

Visita iniziale

Visita periodica ogni due anni

Visita occasionale su richiesta Autorità Marittima, ASL, sindacati, armatore, gente di mare e rappresentante alla sicurezza.

Commissione territoriale

Per disposizione dal Direttore Marittimo è composta:

Ufficiale Superiore

Ufficiale responsabile della Sicurezza della Capitaneria di Porto

Medico di Porto

Rappresentante ASL

Ingegnere o Capo tecnico del Ministero


Due rappresentanti del sindacato

Due rappresentanti Confitarma



Il decreto prevede:

- a) un responsabile del servizio di prevenzione e protezione che in genere è il 1°Ufficiale.**
- b) Manuale di gestione della sicurezza dell'ambiente di lavoro**
- c) un Medico competente e sorveglianza sanitaria del lavoratore marittimo**
- d) un registro degli infortuni**
- e) piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro**
- f) Certificato di sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo**



RISCHI FISICI**MECCANICI**

M1 MOVIMENTAZIONE MANUALE

CARICHI

M2 VIBRAZIONI CORPO INTERO

M3 CADUTE DALL'ALTO (IN
PROFONDITA' O DA SCALE)

M4 SCIVOLATE, CADUTE IN PIANO

M5 URTI, COLPI, IMPATTI,
COMPRESSIONIM6 ROTTURA CAVI, COLPI DI FIONDA,
AVVOLGIMENTOM7 FERITE E/O TRAUMA DA
COMPONENTI

DEL MESTIERE

M8 CADUTE O TRASCINAMENO IN
MAREM9 CADUTA DI GRAVI COLPI
D'IMBRAGATA

M10 RECIPIENTI IN PRESSIONE

TERMICI

T1 FREDDO

T2 CALORE

T3 IRRAGGIAMENTO

T4 CONGELAMENTO, COLPI DI FREDDO

ELETTRICI

E1 CONFORMITÀ DI PROGETTAZIONE

E2 CONFORMITÀ DI COSTRUZIONE

E3 VERIFICHE E CONTROLLI

RADIAZIONI

R RADIAZIONI NON IONIZZANTI

RISCHI STRUTTURALI

S1 ILLUMINAZIONE POSTI DI LAVORO

S2 TEMPERATURA LOCALI

S3 STRUTTURA DEI POSTI DI LAVORO

S4 IGIENE

S5 AEREAZIONE POSTI DI LAVORO
CHIUSIS6 VIE DI CIRCOLAZIONE - ZONE DI
PERICOLO

S7 PAVIMENTI, PARETI, SOFFITTI

S8 STABILITÀ E NAVIGABILITÀ

S9 IMPIANTI IDRAULICI

S10 SCALE E PASSERELLE DI IMBARCO

S11 IMPIANTI SANITARI

S12 IMPIANTO RADIOCOMUNICAZIONE

S13 DISPOSITIVI DI SALVATAGGIO

S14 SEGNALI DI SOCCORSO

RISCHI CHIMICI**LIQUIDI**L SOSTANZE CORROSIVE, TOSSICHE E
NOCIVE**AEREIFORMI**

G GAS

RISCHI BIOLOGICI

B GRUPPO 1

INCENDIO E/O ESPLOSIONE

I1 PREVENZIONE

I2 PROTEZIONE ATTIVA

I3 PROTEZIONE PASSIVA

I4 SOSTANZE INFIAMMABILI, ESPLOSIVE

RISCHI CANCEROGENI

C MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

RISCHI TRASVERSALI**ORGANIZZATIVI**

OR1 CARICO DI LAVORO

OR2 MONITORAGGI E

CONTROLLI

OR3 MANUTENZIONI

OR4 GESTIONE EMERGENZE

OR5 ECOADEMPIMENTI

OR6 DOCUMENTAZIONE

AUTORIZZATIVA E CONCESSORIA

OR7 PRONTO SOCCORSO

OPERATIVI

OP1 CONDIZIONI METEO CLIMATICHE

OP2 CONDIZIONI DI NAVIGABILITÀ

OP3 RISORSE UMANE IMBARCATE

OP4 SISTEMI ASSISTENZA NAVIGAZIONE

OP5 COMPONENTI ED ATTREZZI DI

SOLLEVAMENTO

OP6 TIPOLOGIA DI PESCA (AZIONI

PERICOLOSE)

ERGONOMICIE1 SISTEMI SICUREZZA E AFFIDABILITÀ
INFORMAZIONIE2 CONOSCENZE E CAPACITÀ DEL
PERSONALE

E3 NORME COMPORTAMENTALI

E4 ISTRUZIONI E COMUNICAZIONI

RUMORE

L LIVELLO DI ESPOSIZIONE

Fattori di pericolo dell'attività

FASE DI LAVORO	A cosa è correlato	Chi lo può provocare	Dove	Perché
TRASFERIMENTO	Navigabilità Segnalazione Rintracciabilità Stabilità	Comandante	In navigazione	Manutenzioni Verifiche Controlli
CALA	Sicurezza Salute	Equipaggio	Locale di lavoro esterno	Procedure DPI
TRAINO	Navigabilità Sicurezza Stabilità	Comandante Equipaggio	Timoneria Locale di lavoro esterno	Procedure Verifiche
RECUPERO	Sicurezza Salute Stabilità	Comandante Equipaggio	Locale di lavoro esterno	Procedure DPI
SBARCO	Salute	Equipaggio	Banchina	Interferenze Organizzazione
MANUTENZIONI	Salute Sicurezza	Equipaggio	Banchina	Organizzazione

Scala dell'indice di probabilità

Valore	Livello	Criteri
1	Improbabile	<ul style="list-style-type: none"> • L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in concomitanza con eventi poco probabili ed indipendenti • Non sono noti episodi già verificatisi • Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità
2	Poco probabile	<ul style="list-style-type: none"> • L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi • Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi • Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe sorpresa
3	Probabile	<ul style="list-style-type: none"> • L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno anche se in modo non automatico e/o diretto • E' noto qualche episodio in cui all'anomalia ha fatto seguito il verificarsi di un danno • Il verificarsi del danno ipotizzato a causa dell'anomalia susciterebbe una moderata sorpresa
4	Altamente probabile	<ul style="list-style-type: none"> • Esiste una correlazione diretta tra l'anomalia da eliminare ed il verificarsi del danno ipotizzato • Si sono già verificati danni conseguenti all'anomalia evidenziata nella struttura in esame o in altre simili ovvero in situazioni operative simili • Il verificarsi del danno a causa dell'anomalia non susciterebbe alcuno stupore.

Scala dell'indice di magnitudo

•1	Lieve	<ul style="list-style-type: none"> • Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea breve e rapidamente reversibile • Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili
2	Medio	<ul style="list-style-type: none"> • Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea anche lunga ma reversibile • Esposizione cronica con effetti reversibili • Infortunio con inabilità temporanea anche lunga ma reversibile riguardante l'equipaggio intero
3	Grave	<ul style="list-style-type: none"> • Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità permanente parziale • Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti • Infortunio con effetti di invalidità permanente parziale riguardante tutto l'equipaggio
4	Molto grave	<ul style="list-style-type: none"> • Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale • Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti • Infortunio con effetti letali o di invalidità totale riguardante tutto l'equipaggio

Priorità

PRIORITÀ	I_R	
ALTA	≥ 9	L'intervento previsto è da realizzare con tempestività nei tempi tecnici strettamente necessari non appena approvato il budget degli investimenti in cui andrà previsto l'onere dell'intervento stesso.
MEDIA	$4 \div 8$	L'intervento previsto è da realizzare in tempi relativamente brevi anche successivamente a quelli stimati con priorità alta.
BASSA	< 4	Intervento da inserire in un programma di interventi a medio termine ma da realizzare anche in tempi più ristretti qualora sia possibile attuarlo unitamente ad altri interventi più urgenti.

Fattore di Fatica

Cause di fatica più comunemente riconosciute e documentate sono la cattiva qualità del riposo, gli eccessivi carichi di lavoro, l'eccessivo rumore ed i rapporti interpersonali

Gestione a terra e a bordo della nave e responsabilità di Amministrazione:

- programmazione del lavoro e periodi di riposo;
- gradi di armamento;
- assegnazione di mansioni;
- comunicazione a terra della nave;
- unificazione delle procedure di lavoro;
- pianificazione dei viaggi;
- procedure di tenuta della guardia;
- politica di armamento;
- operazioni portuali;
- servizi ricreativi;
- compiti amministrativi;

Fattori relativi alla nave:

- grado di automazione;
- affidabilità delle attrezzature;
- caratteristiche del movimento;
- livelli di rumore, calore e delle vibrazioni;
- qualità dell'ambiente di vita e di lavoro;
- caratteristiche e requisiti del carico;
- progettazione navale;

Fattori relativi all'equipaggio:

- completezza di addestramento;
- esperienza;
- compatibilità della composizione dell'equipaggio;
- qualità e competenza dell'equipaggio.

Fattori ambientali esterni:

- condizioni meteorologiche;
- condizioni portuali;
- condizioni di ghiaccio;
- densità del traffico navale

La salute a bordo

Per lavorare a bordo il marittimo deve godere di ottima salute. Per il rilascio del libretto bisogna essere riconosciuti idonei secondo i canoni del Regio Decreto legge 14 dicembre 1933, n. 1773 (ma anche per le certificazioni, la STCW stabilisce dei parametri molto stringenti (Sezione B-I/9 del codice STCW).

Con D.M. 8 maggio 1963 (G.U. 27 maggio 1963 n. 139), è istituita una Visita Medica Biennale per la gente di mare, particolarmente fiscale, il cui esito negativo può portare al ritiro del libretto di Navigazione senza alcuna copertura di solidarietà sociale.

La copertura assicurativa è tutelata dall'IPSEMA Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo, www.ipsema.gov.it/.

LE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI ASSICURATE SONO:

- un'indennità giornaliera temporanea, per inabilità totale al lavoro derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale;
- un'indennità giornaliera per temporanea inidoneità agli specifici servizi della navigazione;
- una rendita o una somma capitale "una tantum" per inabilità permanente totale o parziale al lavoro conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale;
- una rendita e un assegno "una tantum" ai superstiti in caso di morte per infortunio sul lavoro o malattia professionale;
- altre prestazioni di carattere accessorio (fornitura di protesi, rimborso spese di viaggio, assegno per assistenza personale continuativa);
- certificazione ai fini pensionistici dell'eventuale esposizione dei marittimi alle fibre di amianto.

LE PRESTAZIONI INTEGRATIVE PREVISTE DAI CONTRATTI COLLETTIVI, SONO:

- un'indennità giornaliera temporanea per periodi non coperti dall'assicurazione di legge;
- un'indennità "una tantum" per inabilità permanente da malattia contratta per causa di servizio;
- un'indennità "una tantum" per morte conseguente a infortunio o malattia contratta per causa di servizio.

LE PRESTAZIONI EROGATE PER CONTO DELL'INPS SONO:

- un'indennità giornaliera temporanea per i periodi di malattia previsti dalla legge;
- le prestazioni economiche previste dalle leggi sulla maternità;
- rimborsi per i donatori di sangue.

Le prestazioni economiche a tutela della maternità sono corrisposte al personale della navigazione marittima, al personale amministrativo delle Società di navigazione di preminente interesse nazionale ed al personale di volo.

Collocamento

È il sistema di assunzione dei lavoratori marittimi, appartenenti alla gente di mare, disponibili a prestare servizio a bordo di navi italiane per conto di un armatore o società di armamento. Con l'emanazione del Decreto 18 aprile 2006, n. 231 viene abolito il regime di collocamento obbligatorio ed è ammessa l'assunzione diretta del lavoratore

STRUTTURE AUTORIZZATE AL SERVIZI di COLLOCAMENTO DELLA GENTE di MARE

Sono preposti all'attività di collocamento della gente di mare i seguenti soggetti:

- uffici di collocamento già istituiti presso le Capitanerie di Porto;
- enti bilaterali del lavoro marittimo ;
- agenzie per il lavoro con autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ;

UFFICI di COLLOCAMENTO DELLA GENTE di MARE

Le attività di collocamento della gente di mare vengono esercitate dagli **uffici di collocamento**, presso la Capitaneria di Porto, che diventano funzionalmente articolazioni amministrative dipendenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Gli uffici di collocamento della gente di mare svolgono le seguenti funzioni :

- 1) gestione degli **elenchi anagrafici** dei lavoratori marittimi disponibili all'arruolamento;
- 2) gestione della **scheda professionale** dei lavoratori inseriti nell'elenco anagrafico;
- 3) **accertamento e verifica** dello stato di disoccupazione e della disponibilità al lavoro marittimo;
- 4) registrazione delle **comunicazioni obbligatorie** degli armatori in materia di arruolamento;
- 5) monitoraggio statistico delle consistenze e dei flussi di lavoro marittimo;



GLI ENTI BILATERALI

Gli Enti bilaterali del lavoro marittimo **possono essere autorizzati**, a condizione che svolgano l'attività senza fine di lucro e salvo l'obbligo di interconnessione con la borsa nazionale continua del lavoro allo svolgimento dell'**attività di intermediazione** a favore dei propri associati; mediante convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, allo svolgimento degli **adempimenti e le certificazioni** affidati agli uffici di collocamento della gente di mare. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può stipulare apposita convenzione con gli enti bilaterali del lavoro marittimo per l'affidamento della gestione della Borsa continua del lavoro, con oneri a carico degli enti medesimi. Con la convenzione vengono definiti:

- i requisiti e le modalità di adesione dei soggetti con l'obbligo di interconnessione;
- gli obiettivi operativi;
- le attività;
- i servizi erogati;
- gli organismi di direzione e coordinamento.

LE AGENZIE PER IL LAVORO

Con autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, possono svolgere attività di collocamento della gente di mare anche le **Agenzie per il lavoro**. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati i requisiti e le modalità per il rilascio della predetta autorizzazione

COLLOCAMENTO

L'ELENCO ANAGRAFICO

Chi decide di avvalersi dei servizi del collocamento gente di mare (**non è più un collocamento obbligatorio**) viene iscritto nell'apposita sezione **dell'elenco anagrafico** dei lavoratori). Per essere iscritti nella anagrafe della gente di mare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti

essere cittadini italiani o comunitari;

aver compiuto i sedici anni di età;

aver adempiuto al diritto dovere di istruzione e formazione;

Possono essere iscritti gli allievi di Istituti Nautici e di Istituti Professionali ad indirizzo marittimo. L'iscrizione di lavoratori minorenni può essere effettuata solo con il consenso di chi esercita la patria potestà genitoriale o la tutela.

AGGIORNAMENTO DELL' ELENCO ANAGRAFICO

L'elenco anagrafico viene aggiornato, su istanza di parte o di ufficio, nei seguenti casi:

- 1) per superamento dei limiti massimi di età, salvo i casi di deroga consentiti dalle disposizioni vigenti;
- 2) per morte dell'interessato;
- 3) nel caso di perdita dei requisiti e di cancellazione dalle matricole;
- 4) per abbandono dell'attività marittima o per indisponibilità all'imbarco prolungata per oltre due anni;
- 5) sulla base delle comunicazioni obbligatorie da parte degli armatori.

LA SCHEDA PROFESSIONALE

All'atto dell'iscrizione nell'elenco anagrafico viene compilata e rilasciata al lavoratore marittimo, **appartenente** alla gente di mare, la scheda professionale essa contiene i dati personali anagrafici e professionali dello stesso lavoratore.

DICHIARAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL'IMMEDIATA DISPONIBILITÀ AL LAVORO

Il lavoratore marittimo, privo di lavoro e immediatamente disponibile all'imbarco, deve manifestare la propria disponibilità agli uffici di collocamento della gente di mare mediante la consegna o l'invio di una dichiarazione (con valore di autocertificazione) che attesti:

- 1) i precedenti lavorativi
- 2) la qualifica professionale con la quale intende imbarcarsi
- 3) l'immediata disponibilità a svolgere lavoro marittimo

L'ufficio collocamento gente di mare verifica il permanere di questo requisito:

- a) sulla base di colloqui periodici da attivarsi entro 3 mesi dalla dichiarazione di disponibilità
- b) sulla base delle comunicazioni degli armatori

Entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore marittimo ha l'onere di rinnovare la dichiarazione di disponibilità

COLLOCAMENTO

SERVIZIO di PRESELEZIONE ALL'INCONTRO DOMANDA - OFFERTA di LAVORO

Una volta ricevuta la dichiarazione di disponibilità l'Ufficio di collocamento gente di mare promuove, anche servendosi della borsa continua del lavoro marittimo, l'assunzione del lavoratore.

BORSA CONTINUA DEL LAVORO MARITTIMO

Entro 60 giorni dal 28 luglio 2006, sarà istituita, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la Borsa continua del lavoro marittimo. È una sezione della Borsa continua del lavoro con lo scopo di favorire l'incontro domanda offerta di lavoro nel settore marittimo.

OBIETTIVI DELLA BORSA CONTINUA DEL LAVORO

Essa in particolare persegue:

- 1) lo scambio delle offerte e delle domande di lavoro
- 2) la trasparenza e la circolazione delle informazioni per quanto riguarda i mercati del lavoro locali;
- 3) l'integrazione dei servizi pubblici e privati, autorizzati, presenti nel territorio;
- 4) il monitoraggio del mercato del lavoro marittimo;
- 5) la cooperazione per la definizione degli standard di interoperabilità e per la gestione delle relative infrastrutture;

SOGGETTI INTERCONNESSI ALLA BORSA CONTINUA DEL LAVORO

La Borsa del lavoro marittimo contiene le informazioni degli operatori di:

- uffici di collocamento della gente di mare
- enti bilaterali del lavoro marittimo
- università, gli istituti scolastici e gli enti di formazione e addestramento ad indirizzo marittimo e nautico

ASSUNZIONE DELLA GENTE di MARE

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale definirà le modalità di comunicazione e di assunzione e cessazione dei lavoratori appartenenti alla gente di mare.

ARRUOLAMENTO

Restano ferme tutte le norme del codice della navigazione e relativo regolamento di esecuzione in materia di procedure di arruolamento e di stipula del contratto di lavoro per il tramite delle Capitanerie di porto .

CESSAZIONE DEL RAPPORTO di LAVORO

L'armatore e la società di armamento devono comunicare, nel caso di rapporto a tempo indeterminato, agli uffici di collocamento della gente di mare, nel cui ambito territoriale si è verificato l'imbarco, la cessazione del rapporto di lavoro entro cinque giorni.

COLLOCAMENTO

ASSUNZIONE

Gli armatori e le società di armamento procedono all'arruolamento della gente di mare **mediante assunzione diretta**.

Devono dare comunicazione contestuale (ossia **entro la stessa giornata**) dell'avvenuta assunzione agli uffici di collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica l'imbarco

La comunicazione di assunzione diretta deve contenere:

- 1)le generalità dell'armatore e della società di armamento
- 2)il nome e il numero della nave sulla quale l'arruolato presta servizi
- 3)le generalità dell'arruolato e la sua posizione anagrafica
- 4)l'avvenuta registrazione nei documenti di bordo
- 5)la qualifica e le mansioni dell'arruolato
- 6)la tipologia di contratto stipulato, la decorrenza e la durata
- 7)la forma e la misura della retribuzione
- 8)il luogo e la data di conclusione del contratto
- 9)l'indicazione del contratto collettivo di lavoro qualora applicato
- 10)una dichiarazione del datore di lavoro che attesti il rispetto di tutte le clausole del ccnl di categoria in materia di assunzione dei lavoratori

REGIME SANZIONATORIO

Restano ferme le disposizioni sanzionatorie previste dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 18, comma 1 e e 19, commi 3 e 5,.

EVENTUALE RISERVA A FAVORE di LAVORATORI SVANTAGGIATI

I contratti collettivi nazionali del settore marittimo possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dagli armatori e dalle società di armamento, comunque non superiore al 12 per cento, sia riservata ai **lavoratori svantaggiati**, in possesso dei requisiti previsti da leggi e ccnl, stabilendo:

- requisiti di accesso
- percentuali di riserva
- modalità di adempimento